



COPIA

COMUNE di VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (CONSIGLIO COMUNALE)

N. 10 Del 27.09.2017

=====

Oggetto: Approvazione del Regolamento sull'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

=====

L'anno **2017** il giorno **VENTISETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 10,00 nella sede Comunale,

Il Commissario Straordinario

Dott. ssa Daniela Chemi, in virtù dei poteri conferitogli con D.P.R. del 31.05.2017, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Antonietta Tonziello.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

Provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.

Oggetto: Approvazione del Regolamento sull'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

Su proposta del Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Tonziello

Il Commissario Straordinario

Premesso che, in base all'art. 52 del decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Considerato che l'articolo 1, comma 25, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha abrogato l'IMUS (Imposta Municipale Secondaria) prevista dall'art.11 del decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;

Considerato che, pertanto, continuano ad applicarsi la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari come previsti e disciplinati alla normativa pregressa;

Considerato che il Comune di Vitulazio è attualmente dotato di apposito Regolamento sull'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 dell'8 agosto 1994;

Ravvisata la necessità di dotare l'Ente ed il Concessionario del servizio di uno strumento operativo aggiornato in base all'evoluzione normativa in materia;

Visto il decreto legislativo n.507/1993 e s.m.i.;

Visto l'art. 42, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare i Regolamenti del Comune, salvo quelli attribuiti all'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo schema del nuovo Regolamento predisposto dal Segretario Comunale, adottato con atto n.54/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sullo schema di Regolamento adottato con atto n. 54/2017;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

Delibera

1. di approvare l'allegato Regolamento sull'applicazione dell'imposta comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni composto di n. 48 articoli;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI VITULAZIO

(Provincia di CASERTA)

REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Regolamento sull'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 – Classificazione del Comune**
- Art. 3 – Tariffe e maggiorazioni**
- Art. 4 – Gestione del servizio**
- Art. 5 – Funzionario Responsabile**

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

- Art. 6 – Tipologia degli impianti pubblicitari**
- Art. 7 – Quantità degli impianti pubblicitari destinati alla pubblicità**
- Art. 8 – Quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni**
- Art. 9 – Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni**
- Art. 10 – Impianti privati per affissioni mortuarie**
- Art. 11 – Piano generale degli impianti**
- Art. 12 – Norma di rinvio**
- Art. 13 – Autorizzazioni**
- Art. 14 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**
- Art. 15 – Materiale pubblicitario abusivo**

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

- Art. 16 – Oggetto**
- Art. 17 – Soggetto passivo**
- Art. 18 – Modalità di applicazione dell'imposta**
- Art. 19 – Tariffa per la pubblicità ordinaria – pubblicità temporanea**
- Art. 20 – Tariffa per la pubblicità ordinaria avente dimensioni eccezionali**
- Art. 21 – Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli in genere**
- Art. 22 – Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda**
- Art. 23 – Tariffa per la pubblicità luminosa**
- Art. 24 – Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni**
- Art. 25 – Tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni**
- Art. 26 – Tariffa per la pubblicità effettuata con aeromobili**
- Art. 27 – Tariffa per la pubblicità in forma ambulante**
- Art. 28 – Tariffa per la pubblicità sonora**
- Art. 29 – Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali**

- Art. 30 – Dichiarazione**
- Art. 31 – Pagamento dell'Imposta**
- Art. 32 – Rimborsi**
- Art. 33 – Accertamento d'ufficio, rettifiche e riscossione coattiva**
- Art. 34 – Riduzioni ed esenzioni dell'imposta**
- Art. 35 – Divieti e limitazioni**

CAPO IV PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 36 – Servizio delle pubbliche affissioni**
- Art. 37 – Richiesta del servizio**
- Art. 38 – Modalità per le pubbliche affissioni**
- Art. 39 – Consegna del materiale da affiggere**
- Art. 40 – Diritto sulle pubbliche affissioni**
- Art. 41 – Riduzioni ed esenzioni del diritto**
- Art. 42 – Pagamento del diritto – recupero somme**

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 – Sanzioni tributarie ed interessi**
- Art. 44 – Sanzioni amministrative**
- Art. 45 – Contenzioso**

CAPO VI NORME TRANSITORIE

- Art. 46 – Norma finale di rinvio**
- Art. 47 – Entrata in vigore e abrogazioni**
- Art. 48 – Pubblicità del Regolamento**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Vitulazio, la esecuzione della pubblicità, nelle sue diverse forme, ed il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi degli articoli 1-37 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.
2. Agli effetti del presente regolamento, per “imposta” e per “diritto”, si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto citato al comma precedente.

Articolo 2 – Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Vitulazio, ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla V classe.

Articolo 3 – Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta Comunale annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente e, comunque, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 4 – Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, la gestione di cui al comma 1 può essere affidata a terzi, secondo le disposizioni dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, ai soggetti iscritti all'albo istituito presso il Ministero delle Finanze di cui al successivo art. 53 del succitato decreto. In tal caso, l'affidatario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Articolo 5 – Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario, cui sono attribuite le funzioni e i poteri di cui all'art. 11 del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione affidata a terzi, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano all'affidatario del servizio.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

Articolo 6 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 così come modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi, comunque, utilizzati per l'effettuazione della pubblicità.

Articolo 7 – Quantità degli impianti pubblicitari destinati alla pubblicità

1. La quantità e la distribuzione nel territorio degli impianti pubblicitari è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associati, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative dettate dal Codice della Strada.

Articolo 8 – Quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. **12** ogni mille abitanti, che sarà annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
2. La superficie massima è invece determinata in 300 metri quadrati.
3. La superficie di cui ai commi precedenti del presente articolo dovrà essere distribuita opportunamente fra i vari mezzi pubblicitari (quadri murali, standardi, poster, ecc).

Articolo 9 – Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

1. In esecuzione della previsione di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 507/93, gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche, sono suddivisi nelle seguenti percentuali:
 - a) 25% spazi di natura istituzionale, sociale e, comunque, privi di rilevanza economica compresi gli annunci mortuari;
 - b) 75% spazi per affissioni di natura commerciale;
2. Tutti gli spazi hanno di regola dimensioni pari o multipli di cm. 70X100.

Articolo 10 – Impianti privati per affissioni mortuarie

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di pubbliche affissioni previste dal Piano Generale degli impianti, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione diretta di manifesti mortuari.
2. Le agenzie funebri interessate provvederanno ad inoltrare agli uffici competenti la relativa proposta di installazione, secondo i canoni previsti dal presente regolamento ed in osservanza di quanto previsto dal piano generale degli impianti.

Articolo 11 – Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari deve essere adottato dal Consiglio Comunale.
2. Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali, sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
 - b) individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti di ogni strada, area di circolazione anagrafica, ovvero delimitazione di sezione elettorale. Nel numero degli abitanti si dovrà tenere conto anche dei soggetti non residenti, ma che, per ragioni di lavoro, di accesso agli uffici, scuole, etc. frequentano la zona, ai fini della quantificazione di rapporti di cui all'art. 18 comma 3 D.Lgs. 507/93;

- c) individuazione dei punti per la collocazione di impianti pubblicitari e di impianti per le pubbliche affissioni, nel rispetto della disciplina del codice della strada e del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - d) caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e rispettosi dei valori architettonici ed urbanistici, di monumenti, centri storici;
 - e) individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale para-pedonale.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni ad eccezione delle insegne come definite dall'art. 37 comma 1 del D.P.R. n. 610/96.

Articolo 12 – Norma di rinvio

1. La legislazione relativa alla tipologia di tutti gli impianti pubblicitari, pubblici e privati, comprese le affissioni, la loro distribuzione sul territorio di competenza del Comune di Vitulazio, le norme generali per l'installazione degli impianti stessi e le modalità di attuazione del piano, è integrata dalla normativa prevista dal piano stesso, nelle norme tecniche di attuazione.

Articolo 13 – Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità che richieda l'installazione o la collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti nelle norme di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari.
2. Per tutte le altre forme pubblicitarie diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, etc), salvo casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà rilasciata di volta in volta dall'ufficio tributi, previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario, del luogo di svolgimento e dell'esatto periodo di svolgimento.
3. Le autorizzazioni sono, comunque, rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
4. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del comune, a sollevare o ottenere indenne il comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che, comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse essere avanzata nei confronti del comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
5. Anche in caso di affidamento a terzi del servizio di gestione di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, resta in capo all'Ente l'obbligo di istruire, valutare ed autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari.

Articolo 14 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la stessa venga effettuata, anche in difformità di leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazione, concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel successivo articolo 15.

Articolo 15 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme pubblicitarie esposte senza la prescritta preventiva autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione; similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono vietate le affissioni "fuori quadro", cioè fuori dagli spazi appositamente delimitati dal Comune di Vitulazio ai sensi dell'art.9 o regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.
3. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei soggetti titolari dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla diffida prevenuta.

4. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 480, 481, 482 e 483 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sulla scorta delle eventuali modifiche ad esse successive.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Articolo 16 – Oggetto

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.
3. Per esercizio di attività economica, si intende la produzione e lo scambio di beni e di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
4. Nel prendere atto di quanto stabilito dalle sentenze di Corte di Cassazione n° 6446/2004, 109/2005, 552/2007 e 16117/2007, si precisa che *“oggetto dell'imposta è la disponibilità del mezzo pubblicitario, a prescindere dal tempo e dal modo di effettivo utilizzo”*. Infatti la Suprema Corte sentenza che *“quando l'art.7 del D.Lgs.507/93 regola la quantità del contenuto dell'imposta, assume come parametro per la sua determinazione la “superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”, e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell'impianto”*.

Articolo 17 – Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

Articolo 18 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. Le tariffe dell'imposta, del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Le maggiorazioni, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
3. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, sia contemporaneamente che in successione di tempo, nell'arco del periodo d'imposta. Le superfici inferiori a 1 mq. si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato.
4. Non si applica l'imposta per superfici le cui dimensioni sono inferiori a 300 cm quadrati.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità a meno che non si tratti di mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse e conseguente imposizione tributaria calcolata in base alla superficie di ogni faccia.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario e, come tale da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. L'imposta non è dovuta per le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 19 – Tariffa per la pubblicità ordinaria – pubblicità temporanea.

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente venga effettuata per periodi non superiori a tre mesi si applica per ogni mese o frazione di esso, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.
3. Si considera temporanea la pubblicità di cui al comma precedente.

Articolo 20 – Tariffa per la pubblicità ordinaria avente dimensioni eccezionali

1. Per la pubblicità ordinaria avente superficie compresa tra i mq. 5,50 e 8,50 è prevista una maggiorazione del 50% da applicare all'imposta base; per quella di superficie superiore a mq. 8,50 la maggiorazione del 100%.

Articolo 21 – Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di mezzi adibiti ad uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura o con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.
4. Per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, si applicano le maggiorazioni previste dall'articolo 20 del presente regolamento.
5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune di Vitulazio se, per gli stessi, è stata rilasciata licenza di esercizio dal comune medesimo.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
7. Per i mezzi adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Articolo 22 – Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda

1. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto della stessa, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero dove hanno il domicilio i mandatari o gli agenti della ditta medesima che, alla data del primo gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla tariffa di cui all'art. 13 comma 3 del D. Lgs. n. 507/93.
2. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
3. Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, quanto questa sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

4. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

Articolo 23 – Tariffa per la pubblicità luminosa

1. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del presente regolamento sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del 100%.

Articolo 24 – Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o, comunque, programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa prevista dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente sia effettuata per un periodo non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione di esso, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista; qualora tale pubblicità sia effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperto al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa prevista dall'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 507/93; la tariffa è ridotta alla metà qualora tale pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni a partire dal trentunesimo giorno.

Articolo 25 – Tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni

1. La misura dell'imposta sulla pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similare che, attraversano le strade o le piazze, è stabilita sulla base di ogni metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione di esso ed è quella prevista per la pubblicità ordinaria prevista all'articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 26 – Tariffa per la pubblicità effettuata con aeromobili

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, secondo la tariffa prevista dall'articolo 15 comma 2 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili alla quale si applica la tariffa di cui al comma precedente ridotta della metà.

Articolo 27 – Tariffa per la pubblicità in forma ambulante

Per la pubblicità effettuata nel comune mediante diffusione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona o automezzo impiegato nella distribuzione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista dall'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 507/93.

Articolo 28 – Tariffa per la pubblicità sonora

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per punto di pubblicità, al giorno o frazione di esso, ed è quella prevista dall'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 507/93.

Articolo 29 – Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunali o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione

dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il canone sarà deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone, deliberato unitamente al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Articolo 30 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 17 del presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di Vitulazio, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve, inoltre, contenere le generalità del richiedente o del legale rappresentante, il recapito, il codice fiscale o la partita iva.
2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio pubblicità e affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta, in tale caso, è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà prevenuta al comune prima dell'inizio pubblicità.
3. In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova richiesta di autorizzazione e, quindi, nuova dichiarazione.
4. Il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta, in ogni caso, l'obbligo di dichiarazione, ai sensi del presente articolo.
6. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il **31 gennaio** dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
7. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ai sensi degli articoli 19,20,21,22 e 24 del presente regolamento, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 31 – Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, per le fattispecie previste dagli artt. 19 comma 1°, 21, 22 e 24 comma 1 di cui al presente Regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Vitulazio su apposito modello conforme a disposizione ministeriale. In caso di affidamento in concessione il concessionario del servizio provvederà ad aprire c/c postale dedicato per la riscossione delle imposte e dei diritti dovuti. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale, d'importo superiore ad euro 500,00, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate aventi scadenza 31/01 - 31/03 - 30/6 - 30/09.
3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale è fissato al **31 gennaio** di ogni anno.
4. È fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Articolo 32 – Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Articolo 33 – Accertamento d'ufficio, rettifiche e riscossione coattiva

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. La riscossione coattiva dell'imposta viene effettuata con la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n° 639, notificando al contribuente, a pena di decadenza, il relativo titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.
3. Per gli accertamenti, le rettifiche e la riscossione coattiva dell'imposta dovuta si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/93.

Articolo 34 – Riduzioni ed esenzioni dell'imposta

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e le esenzioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
2. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta.

Articolo 35 – Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è, comunque, vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.
2. La distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Comunali.
3. La pubblicità, a mezzo di aeromobili, è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

CAPO IV PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, a cura del Comune, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o, comunque, prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dagli articoli 6, 8, 9 del presente Regolamento.

Articolo 37 – Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare all'ufficio tributi, in tempo utile, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere, precisandone il formato e, contestualmente effettuare, o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta venga effettuata attraverso il servizio postale, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Articolo 38 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza, risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in specifico registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore: in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate, entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o, comunque, deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne, dalle venti alle sette, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 26,00 per ciascuna commissione.
9. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 9.00.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni e il registro cronologico delle commissioni.
11. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
14. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al responsabile del servizio non oltre la scadenza del termine di validità della affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse.

Articolo 39 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati all'ufficio almeno tre giorni lavorativi prima della data di affissione, esibendo contestualmente copia della commissione e della ricevuta di pagamento dei diritti.
2. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e la ricevuta di pagamento dei diritti, se non ritirati entro 30 giorni da quando sono pervenuti, potranno essere distrutti.

Articolo 40 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune.
2. L'ammontare del diritto è determinato dal decreto legislativo numero 507/93. I successivi adeguamenti disposti a norma dell'art. 37 del citato Decreto saranno oggetto di presa d'atto da parte della Giunta Comunale.
3. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è stabilito con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 41 – Riduzioni ed esenzioni del diritto

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e le esenzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
2. Per quanto riguarda le riduzioni e le esenzioni dal diritto si applicano le stesse disposizioni dell'imposta prevista all'art. 34 del presente Regolamento.

Articolo 42 – Pagamento del diritto – recupero somme

1. Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.
In caso di affidamento in concessione il concessionario del servizio provvederà ad aprire c/c postale dedicato per la riscossione delle imposte e dei diritti dovuti.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'art. 9 del D.lgs. 507/93.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 – Sanzioni tributarie ed interessi

1. A tutte le violazioni di natura tributaria al presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai decreti Legislativi numeri 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La misura degli interessi, al tasso legale vigente, è stabilita annualmente dai relativi Decreti Ministeriali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 44 – Sanzioni amministrative

1. Gli uffici comunali sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 o per le violazioni delle norme tributarie quelle sulla disciplina generale della disciplina delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1549,37. In particolare, sono sanzionabili le seguenti violazioni:
 - a) installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata. La sanzione viene applicata per ciascun impianto;
 - b) affissione abusiva di manifesti o scritte, di qualunque genere, su impianti comunali o privati. La sanzione viene applicata per ogni manifesto affisso o ogni scritta;
 - c) affissione abusiva fuori dagli impianti a ciò adibiti (affissione “fuori quadro”). La sanzione viene applicata per ogni manifesto affisso;
 - d) esposizione abusiva di pubblicità su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati. La sanzione viene applicata per ciascun punto di esposizione;
 - e) esposizione abusiva di striscione su vie o piazze. La sanzione viene applicata per ciascun striscione;
 - f) effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata;

- g) altre violazioni non descritte saranno oggetto di motivata valutazione del Comando di Polizia Locale.
3. Le violazioni verranno notificate agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, tramite apposito verbale. Il Comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
 4. Il Comune o il Concessionario può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive.
 5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con apposita ordinanza, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine, entro il quale, gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
 6. In caso di gestione, il Concessionario segnalerà le violazioni di cui al presente articolo al Comando di Polizia Locale, per i conseguenti adempimenti.
 7. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 45 – Contenzioso

Avverso:

- a) l'avviso di accertamento e/o di liquidazione;
- b) l'avviso di mora;
- c) il diniego di rimborso;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento

è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente e, contro la decisione emessa dalla stessa, alla Commissione Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenuta nel Decreto Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

CAPO VI NORME TRANSITORIE

Articolo 46 – Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Articolo 47 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2018.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni eventuale normativa comunale previgente in materia.
3. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

Articolo 48 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, sarà a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

TARIFFE

PUBBLICITÀ ORDINARIA

Art. 12 - D.Lgs. 507/93

 Pubblicità ordinaria fino a mq. 5,50		
a) - per anno solare per ogni mq.	€	11,36
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.	€	1,13
 Pubblicità ordinaria tra 5,50 a 8,50		
c) - per anno solare per ogni mq.	€	17,04
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.	€	1,70
 Pubblicità ordinaria superiore a mq. 8,50		
a) - per anno solare per ogni mq.	€	22,72
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.	€	2,27

PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA

 Pubblicità luminosa o illuminata fino a mq. 5,50		
a) - per anno solare per ogni mq.	€	22,72
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.	€	2,27
 Pubblicità luminosa o illuminata tra 5,50 a 8,50		
c) - per anno solare per ogni mq.	€	28,40
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.	€	2,84
 Pubblicità luminosa o illuminata superiore a mq. 8,50		
a) - per anno solare per ogni mq.	€	34,08
- per un periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.	€	3,41

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Art. 13, commi 1 e 2 - D.Lgs. 507/93

Publicità effettuata all'interno dei veicoli		
- per anno solare per mq.	€	11,36
Publicità effettuata all'esterno dei veicoli		
- per anno solare per superfici fino ad 1 mq.	€	11,36
- per anno solare per superfici comprese tra mq. 5.50 e 8.50	€	17,04
- per anno solare per superfici oltre 8.50 mq.	€	22,72
- le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per metà per le fattispecie di cui al comma 2		

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA

Art. 13, comma 3 - D.Lgs.507/93

Autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg per unità	€	74,37
Con rimorchio (aliquota doppia)	€	148,74
Autoveicoli di portata inferiore a 3.000 kg. per unità	€	49,58
Con rimorchio (aliquota doppia)	€	99,16
Motoveicoli e veicoli non rientranti nelle precedenti categorie	€	24,79
Con rimorchio (aliquota doppia)	€	49,58

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune dove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero vi sia il domicilio dei beni mandatarî o degli agenti dell'impresa medesima che alla data del primo gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli.

Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, del nome, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mq. 0,50.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Art. 14 - D.Lgs. 507/93

Publicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto altrui		
- per anno solare	€	33,05
- per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.	€	3,30
Publicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto proprio dall'impresa (riduzione del 50% della tariffa base)		
- per anno solare	€	16,52
- per periodo non superiore a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.		1,65
Publicità effettuata in luoghi pubblici con diapositive o proiezioni cinematografiche . <i>L'imposta deve essere computata indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.</i>		
Tariffa unica		
- per giorno	€	2,06
- per ogni giorno successivo ai trenta giorni iniziali (riduzione del 50% della tariffa unica)	€	1,03

PUBBLICITÀ VARIA

Art. 15 - D.Lgs. 507/93

Publicità effettuata con striscioni		
- per ogni periodo di 15 giorni o frazione	€	11,36
Publicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini o oggetti		
- per ogni giorno o frazione	€	49,58
Publicità effettuata con palloni frenati e simili (riduzione del 50% della tariffa precedente)		
- per giorno o frazione	€	24,79
Publicità effettuata in forma ambulante mediante distribuzione di manifestini , anche con veicoli, o altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari. <i>L'imposta è applicata indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito.</i>		
- per ogni giorno o frazione, per persona	€	2,06
Publicità sonora effettuata cioè a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da punti specifici		
- per ogni giorno o frazione, per ciascun punto	€	6,20

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per ogni foglio di dimensioni cm 70 x 100		
a) - per i primi 10 gg.	€	1,03
- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazioni	€	0,31
Diritto d'urgenza		
- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di	€	25,86
Maggiorazioni e Riduzioni		
- per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto dovuto è maggiorato		+ 50 %
- per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto dovuto è maggiorato		+ 50 %
- per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto dovuto è maggiorato		+ 100 %
- per i manifesti affissi in spazi prescelti il diritto dovuto è maggiorato		+ 100 %
- per i manifesti che riguardano in via esclusiva lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, per i manifesti relativi ad attività politiche , sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose , da chiunque realizzate , con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, per gli annunci mortuari, il diritto dovuto è ridotto		- 50 %

COMUNE di VITULAZIO

Prov. Di Caserta

Parere 14/2017 Bruno

COMUNE DI VITULAZIO		
Arrivo	14 SET 2017	
Prot.	8196	
Cat.	Classe	Doc.

Parere su delibera Commissario Straordinario avente ad oggetto:

“Adozione Regolamento sull'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni”.

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Vitulazio (Ce) nella persona del Dr. Giuseppe Bruno, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale del 08 settembre 2016

Ricevuta

dal responsabile del Settore finanziario la richiesta di esprimere parere ex art. 239, comma 1, lett. b) num. 7, del d.Lgs. n. 267/2000. sulla deliberazione N.ro 54 assunta dal commissario Straordinario con i poteri della giunta in data 23 Agosto 2017, avente ad oggetto **“Adozione Regolamento sull'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni”.**

Premesso

che, in base all'articolo 52 del Decreto legislativo N.446/97 i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
dal Legislatore nazionale.

Rilevata

la necessità di apportare le modifiche al vigente regolamento al fine di omologarlo all'evoluzione normativa in atto

Visto


-il regolamento allegato alla richiamata delibera,

Esprime

ai sensi dell'art. 239 T.U.E.L., comma 1, lettera b punto 1, e dell'articolo 48 del vigente regolamento di contabilità **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla deliberazione sopra indicata avente ad oggetto **“Adozione Regolamento sull'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni”.**

Sant'Antimo 12 Settembre 2017

Il Revisore Unico
Dr. Giuseppe Bruno



Da "DR.GIUSEPPEBRUNO" <dr.giuseppebruno@legalmail.it>

A "finanziario.vitulazio" <finanziario.vitulazio@asmepec.it>

Data mercoledì 13 settembre 2017 - 10:54

Re: Adozione Regolamento sull'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni. Richiesta Parere.

Si rimette parere richiesto

Cordiali, saluti

Dr. Giuseppe Bruno

Allegato(i)

CCF13092017_0001.pdf (1194 Kb)

COMUNE DI VITULAZIO	
Arrivo	14 SET 2017
Prot.	8196
Cat.	Classe Doc.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento sull'applicazione dell'Imposta di Bollo sulle Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del regolamento dei Controlli Interni, parere:

Motivazione

favorevole

Vitulazio, 15/9/2017

Il Responsabile dell'Area

II Economico Finanziaria

P. P. Ruff

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 7 del regolamento dei Controlli Interni, parere:

Motivazione

favorevole

Vitulazio, 15/9/2017

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria

P. P. Ruff

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT.SSA DANIELA CHEMI
Dott.ssa Daniela Chemi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONIETTA TONZIELLO
F.to Dott.ssa Antonietta Tonziello

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì **27/09/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONIETTA TONZIELLO
Dott.ssa Antonietta Tonziello

**IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL **27/09/2017** PER LA PUBBLICAZIONE DI
15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D. Lgs.
N. 267/2000.

ADDI' **27/09/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONIETTA TONZIELLO
F.to Dott.ssa Antonietta Tonziello

**IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
27.09.2017

() PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI
DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.

ADDI' 27.09.2017

() DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.

ADDI' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONIETTA TONZIELLO
F.to Dott.ssa Antonietta Tonziello